

# COMUNE DI FELITTO PROVINCIA DI SALERNO

## REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

### Art. 1

E' costituito presso la sede municipale del **Comune di Felitto (SA)**, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano la residenza preferibilmente nel Comune stesso, abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso nonché, attività di formazione e addestramento nella stessa materia.

### Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, correlata da certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici, e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco ( o dell'Assessore delegato), sentito il responsabile dell'ufficio competente, oltre al superamento di un apposito corso di addestramento.

Al momento della presentazione della domanda i volontari dovranno dichiarare tra l'altro:

- di essere di cittadini italiani della comunità europea
- di aver raggiunto la maggiore età
- di godere dei diritti civili e politici
- di non aver subito condanne penali
- di non avere procedimenti penali in corso
- di non avere contenziosi pendenti con il Comune di Felitto
- di non ricoprire alcuna carica all'interno del Comune di Felitto
- titolo di studio

La non accettazione della domanda da parte del sindaco o del suo delegato dovrà essere disposta per iscritto con provvedimento motivato.

### Art 3

I volontari ammessi al Gruppo comunale di Protezione civile dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione", nonché ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna. Ogni volontario dovrà essere dotato di apposita uniforme e di simboli identificativi, conformi alle disposizioni nazionali e regionali.

Il Comune provvede ad equipaggiare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile e ha l'obbligo di assicurarli contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

#### **Art. 4**

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e nomina fra i componenti dello stesso - su indicazione dell'Assemblea dei Volontari - un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

La struttura e l'organizzazione interna sarà determinata dal Gruppo con apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.

#### **Art. 5**

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso);
- garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicando altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché collaborare all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

#### **Art. 6**

I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni programmatiche del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, della Regione, della Provincia e dell'Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio, con il supporto di tecnici di queste amministrazioni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Il gruppo si avvarrà per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici o privati, dall'Amministrazione comunale in comodato

d'uso, oppure donati da privati cittadini. Ogni assegnazione avverrà a seguito di apposito verbale di consegna.

Il Coordinatore, sentiti tutti i volontari, provvederà a consegnare all'Ufficio di protezione civile richiesta scritta e motivata di attrezzature e quant'altro riterrà utile all'espletamento delle attività istituzionali del gruppo.

### **Art. 7**

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 8**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale in caso di calamità.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso).

### **Art. 9**

Ai sensi dell' art.9 del D.P.R. n.194 del 8/02/01, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile e nel registro regionale di cui alla legge 266/91, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di eventi di cui all'art.2 legge 225/92, vengono garantiti:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Al gruppo potranno essere concessi dal Dipartimento di Protezione civile nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini ai sensi dell'art 2 L.194/2001

Al gruppo viene garantito il rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, sulla base di idonea

documentazione giustificativa, previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato di Protezione civile.

Su parere del Comitato Comunale di Protezione civile, il Sindaco provvede a rimborsare le spese documentate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

### **Art. 10**

I volontari del gruppo esercitano le attività di cui all'art.1 del presente regolamento sulla base della seguente organizzazione interna:

- Coordinatore
- Vice coordinatore
- segretario
- n° 5 consiglieri

essi costituiscono il Consiglio Direttivo.

### **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo esamina e formula proposte finalizzate ad un miglior funzionamento delle attività del gruppo e al coordinamento con altri Enti o associazioni. Provvede inoltre ad assumere le decisioni più urgenti riguardanti il gruppo. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e dura in carica tre anni.

### **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale costituita da tutti i volontari regolarmente iscritti. Le votazioni si svolgono ogni tre anni a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Un mese prima della scadenza del mandato vengono presentate le candidature per l'elezione del coordinatore e per l'elezione degli Consiglio Direttivo. Sono eleggibili tutti i volontari regolarmente iscritti da almeno due anni.

### **Art. 13**

In caso di prolungata assenza per motivi personali, o in caso di dimissioni, un membro del consiglio direttivo può essere sostituito dal primo dei non eletti tra i volontari. In caso di dimissioni del Coordinatore si procede invece a nuove elezioni per il solo Coordinatore che dovrà successivamente ricevere la nomina dal Sindaco.

In caso di impedimento temporaneo nell'espletamento del proprio ruolo i volontari saranno tenuti a comunicare al coordinatore la durata del periodo di inattività.

#### **Art. 14**

L'Assemblea Generale si riunisce almeno tre volte l'anno per valutare l'andamento delle attività e della vita del gruppo, per programmare e organizzare eventi ordinari e straordinari, per favorire confronti e conoscenze tra i volontari. Eventuali decisioni importanti vengono poste a votazione dell'Assemblea e approvate a maggioranza. Per iniziative di rilevanza esterna o comportanti spese a carico dell'Amministrazione Comunale, si dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Amministrazione medesima.

#### **Art. 15**

Il Gruppo provvede, attraverso il Coordinatore, a fornire all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di massima delle attività previste per l'anno in corso.

#### **Art. 16**

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. Con provvedimento motivato il sindaco potrà disporre lo scioglimento del gruppo.

#### **Art. 17**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e anche l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

#### **Art. 18**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative, sanitarie, regolamentari e contrattuali vigenti e future.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.